

Proposta di modifica n. 65.0.1000 al DDL n. 926**65.0.1000**

Il Governo

Accolto*Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:***«Art. 65-bis.***(Disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli aiuti 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata, la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

	(Importi in euro)
Esercito italiano	6.948.600
Marina militare	2.217.525
Aeronautica militare	2.981.475
Capitanerie di porto	775.125
Arma dei carabinieri	8.000.550
Guardia di finanza	4.449.000
Polizia di Stato	7.426.200
Polizia penitenziaria	2.855.400
Vigili del fuoco	2.645.400

4. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

b) alla lettera a) del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

6. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2023" è sostituita da: "2024".

7. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma i, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni".

9. Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) di cui all'articolo 1475, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi agli istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM di cui all'articolo 1475, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.

10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 8, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: «190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2024, di 275 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -3.481.626;
2025: -4.061.700;
2026: -4.061.700.

alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.239.226;
2025: -2.612.347;
2026: -2.612.347.

alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2024: -7.897.027;
2025: -9.212.749;
2026: -9.212.749.

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2024: -596.757;
2025: -696.183;
2026: -696.183.

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2024: -15.795.619;
2025: -18.427.322;
2026: -18.427.322.